A.P.VV.F. **SI.N.DIR.VV.F.**

Oggetto: A.G. n. 439 – Schema di decreto legislativo di riordino del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (art. 12 della legge 4 aprile 2025, n. 42). Nota di accompagnamento al dossier emendativo: profili di eccesso di delega e di illegittimità costituzionale.

Egregi,

le scriventi Organizzazioni trasmettono nuovamente il dossier emendativo relativo allo schema di decreto legislativo in oggetto, che raccoglie undici proposte corredate del testo in tecnica novellistica, della motivazione e della valutazione dell'impatto finanziario. Gran parte di esse attiene alla coerenza interna dell'atto e alla valorizzazione del merito, e si colloca dunque sul piano dell'opportunità.

Con la presente nota si intende porre in evidenza, fra le correzioni richieste, quelle che rispondono anche a un'esigenza di legittimità.

Si tratta di disposizioni che, nella formulazione attuale, esporrebbero il decreto a **censure di eccesso di delega (art. 76 Cost.) o di irragionevolezza e disparità di trattamento (artt. 3 e 97 Cost.):** vizi che, una volta emanato il decreto, potrebbero essere fatti valere in via incidentale nei giudizi promossi dal personale interessato, con effetti di incertezza sull'intero assetto delle carriere. Per i profili più evidenti i rilievi coincidono con quelli già formulati dal Consiglio di Stato nel parere interlocutorio reso nell'adunanza del 10 settembre 2026 (affare n. 838/2026).

Si segnala fin d'ora che tutte le correzioni connesse ai profili di legittimità illustrati ai §§ 2-4 sono a costo zero o producono risparmi: il loro accoglimento rafforza l'atto senza incidere sul quadro finanziario della riforma.

1. Il parametro: oggetto e limiti della delega

L'art. 12 della legge 4 aprile 2025, n. 42, il cui termine è stato fissato al 31 ottobre 2026 dall'art. 1 della legge 9 giugno 2026, n. 105, delega il Governo ad adottare «disposizioni modificative e integrative» dei decreti legislativi n. 97 del 2017 e n. 127 del 2018 (comma 1) e fissa un unico principio e criterio direttivo: l'ottimizzazione delle funzioni e dei compiti del Corpo, mediante modifica, revisione e semplificazione dei decreti legislativi n. 139 del 2006 e n. 217 del 2005, anche con soppressione e modifica dei ruoli e delle qualifiche esistenti ed eventuale istituzione di nuovi ruoli e qualifiche (comma 2).

Il Consiglio di Stato ha rilevato l'ampiezza e la genericità della norma di delega e ha richiamato, nella prospettiva dell'art. 76 Cost., l'esigenza di valorizzare l'effettiva intenzione del legislatore delegante (§ 2.2). Ne ha tratto due conseguenze direttamente rilevanti ai fini della presente nota: la delega non consente interventi su disposizioni del d.lgs. n. 97 del 2017 diverse da quelle che hanno a oggetto i decreti legislativi n. 217 del 2005 e n. 139 del 2006 o comunque a queste strettamente connesse (§ 6.1); l'obiettivo di ottimizzazione imposto dalla delega deve essere sorretto da un approfondimento basato su dati misurabili e indicatori affidabili, che le relazioni di accompagnamento non offrono, tanto che il Consiglio ne ha chiesto chiarimento all'Amministrazione (§ 51).

A.P.VV.F. **SI.N.DIR.VV.F.**

2. Gli scatti convenzionali a data fissa nei ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali (art. 238) – Scheda n. 6

L'art. 238, novellando gli artt. da 13-ter a 13-octies del d.lgs. n. 97 del 2017 e la disciplina dei direttivi AIB ad esaurimento, attribuisce al personale dei ruoli direttivi speciali ad esaurimento un primo scatto convenzionale alla data fissa del 1° gennaio 2026 e un secondo al 1° gennaio 2034, sganciati da qualsiasi requisito di anzianità, ed elimina la clausola che per ogni altra componente direttiva subordina lo scatto all'assenza, nel triennio precedente, di cause ostative in materia di valutazione, disciplina, sospensione cautelare e procedimenti penali (artt. 181, comma 3, 183, comma 3, e 192, comma 2).

Eccesso di delega. È il profilo più evidente dell'intero schema, perché segnalato due volte dal Consiglio di Stato. In via generale, il § 6.1 del parere riferisce espressamente agli artt. 238, 239 e 240 il dubbio sulla possibilità stessa di intervenire, sulla base della delega, su disposizioni del d.lgs. n. 97 del 2017 che non hanno a oggetto i decreti legislativi n. 217 del 2005 e n. 139 del 2006. In via specifica, il § 85 qualifica la nuova disciplina come «di maggior favore», ne giudica «alquanto oscura» la ratio e conclude che, in assenza di chiarimenti, l'intervento «non risulta compatibile né connesso con la disciplina in esame». Nel merito, l'attribuzione ex lege di due scatti a data fissa non è né una modifica di ruoli o di qualifiche né una misura di ottimizzazione delle funzioni e dei compiti del Corpo: è un intervento di natura esclusivamente retributiva, privo di collegamento con l'oggetto della delega.

Irragionevolezza e disparità di trattamento. Il personale destinatario è transitato nei ruoli direttivi speciali dal 1° gennaio 2018 ed è stato reclutato in origine con il diploma di istruzione secondaria di secondo grado: al 1° gennaio 2026 conseguirà il primo scatto con circa otto anni di servizio direttivo. I direttivi operativi e tecnici, reclutati per concorso pubblico con laurea magistrale e abilitazione professionale, lo conseguono dopo tredici anni (art. 181, comma 1); i direttivi aggiunti, che accedono al ruolo per concorso riservato agli ispettori antincendi, dopo sedici (art. 192, comma 1). L'unico elemento differenziale è l'appartenenza a un ruolo ad esaurimento, che non ha alcun collegamento con la ratio dello scatto convenzionale, volto a remunerare l'anzianità di effettivo servizio e il merito; né la Relazione illustrativa né la Relazione tecnica indicano una ragione giustificatrice. Ne deriva un beneficio privo di causa, che inverte l'ordine retributivo interno al personale direttivo, in contrasto con i principi di uguaglianza e ragionevolezza (art. 3 Cost.) e di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione (art. 97 Cost.).

La correzione richiesta. La Scheda n. 6 riconduce l'istituto alla disciplina comune del personale direttivo, differendo la decorrenza degli scatti. Produce un effetto di risparmio, utilizzato nel dossier quale fonte di copertura interna.

A.P.VV.F. **SI.N.DIR.VV.F.**

3. Le direzioni centrali di coordinamento interregionale (art. 241, comma 2) – Scheda n. 0

L'art. 241, comma 2, introduce nell'art. 2 del d.lgs. n. 139 del 2006 la lettera a-bis), che istituisce direzioni centrali di coordinamento interregionale di livello dirigenziale generale, con funzioni di raccordo fra le strutture centrali e periferiche e di esercizio, in ambito interregionale, di funzioni gestionali delegate dalle direzioni centrali. A tal fine la dotazione dei dirigenti generali è incrementata di cinque unità, con un onere che la Relazione tecnica quantifica in circa 1,18 milioni di euro annui a carico delle risorse destinate al riordino.

Il Consiglio di Stato ha osservato che le ragioni dell'incremento dell'organico apicale, a scapito di quello operativo, non sono esplicitate e che l'obiettivo di ottimizzazione imposto dalla delega resta sullo sfondo; ha rilevato che la Relazione illustrativa, per sostenerlo, richiama in sostanza soltanto l'istituzione di nuove strutture, fra cui proprio le direzioni di coordinamento interregionale, e ha chiesto un chiarimento all'Amministrazione (§ 51). Ha inoltre riservato l'esame dell'art. 241 all'esito del parere della Conferenza unificata (§ 86).

Coerenza con il criterio direttivo e buon andamento. Un livello dirigenziale generale interposto fra il centro, le direzioni regionali e i comandi è difficilmente riconducibile alla «semplificazione» indicata dal criterio direttivo; e, in mancanza di una delimitazione delle funzioni, può dar luogo a una doppia linea di comando sulle strutture che dirigono il soccorso tecnico urgente, con riflessi sul buon andamento dell'amministrazione (art. 97 Cost.) e sul raccordo con le autorità regionali di protezione civile. Il profilo investe tanto l'esistenza delle nuove strutture quanto la loro collocazione nell'organizzazione del Corpo.

La correzione richiesta. La Scheda n. 0 ne propone, in via principale, la soppressione e, in via subordinata, l'incardinamento nell'unica catena di comando, con una norma di principio che ordina l'organizzazione del Corpo in via prioritaria al soccorso tecnico urgente e con il rinvio a un decreto attuativo per l'individuazione dei relativi posti di funzione. In tale seconda configurazione le direzioni divengono articolazioni di supporto coerenti con il criterio di ottimizzazione. In entrambe le ipotesi la correzione è a impatto finanziario nullo.

A.P.VV.F. **SI.N.DIR.VV.F.**

4. La qualifica di agente di pubblica sicurezza e le qualifiche di polizia giudiziaria (artt. 2, comma 3, 136, comma 1, e 149, comma 1)

Lo schema attribuisce la qualifica di agente di pubblica sicurezza al personale dei ruoli operativi e specialisti e ai direttivi e dirigenti dei ruoli operativi e specialistici «nell'esercizio delle proprie funzioni», con rinvio all'art. 8 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570; la Relazione illustrativa ne afferma la natura meramente ricognitiva e confermativa.

Eccesso di delega. Il Consiglio di Stato ha escluso tale natura (§ 9.1). L'art. 8 della legge del 1941 conferisce la qualifica non in via generale, ma unicamente in relazione al servizio antincendi, mentre le funzioni cui lo schema la collega sono molto più ampie e articolate; neppure il perimetro soggettivo coincide. L'intervento ha quindi portata in parte innovativa, in assenza di specifici criteri della legge delega che lo autorizzino, e la stessa mancata abrogazione dell'art. 8 ne conferma, secondo il Consiglio, il carattere innovativo non consentito. Nello stesso senso, per le qualifiche di agente e di ufficiale di polizia giudiziaria, il Consiglio ha chiesto di allineare tutte le disposizioni interessate al tenore letterale dell'art. 57, comma 3, c.p.p., precisando che la delega non consente di ampliarne l'attribuzione oltre i limiti oggi vigenti (§ 9).

Al profilo si collega il rilievo sul preambolo (§ 7.1): il richiamo alla materia di cui all'art. 117, secondo comma, lettera d), Cost. è stato ritenuto di dubbia correttezza, poiché il Corpo non si innesta nel sistema difesa né costituisce una Forza armata; il titolo pertinente è la sicurezza pubblica di cui alla lettera h).

La correzione richiesta. Poiché il Consiglio di Stato rimette all'Amministrazione la scelta fra le soluzioni redazionali possibili, le scriventi non hanno formulato una scheda, ma chiedono che il parere parlamentare recepisca questi rilievi. La correzione è priva di effetti finanziari.

A.P.VV.F. **SI.N.DIR.VV.F.**

5. Ulteriori profili di irragionevolezza

Altre correzioni del dossier, pur collocandosi prevalentemente sul piano del merito, rispondono a disallineamenti che lo schema non motiva e che possono essere letti come violazione del principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.):

- le soglie degli scatti convenzionali dei direttivi medici (nove e diciassette anni, art. 183) e il requisito per l'accesso alla qualifica di primo dirigente medico (cinque anni, art. 167, comma 1) divergono da quelli dei direttivi operativi e tecnici (tredici e ventitré anni, artt. 181 e 182; nove anni, art. 155, comma 2), a parità di titolo di accesso costituito dalla laurea magistrale e dall'esame di Stato abilitante (Schede n. 3 e 7);
- i comandi provinciali risultano retti, a parità di funzione e di responsabilità datoriale, da titolari di qualifiche dirigenziali diverse (Scheda n. 2).

In entrambi i casi né la Relazione illustrativa né la Relazione tecnica indicano la ragione della differenziazione: è la stessa carenza motivazionale che il Consiglio di Stato ha rilevato, in termini generali, per l'insieme delle scelte sulle carriere (§ 51).

6. Conclusioni

Le correzioni illustrate ai §§ 2-4 non mutano l'impianto della riforma, non sottraggono ad alcuna componente posizioni acquisite e non richiedono risorse aggiuntive.

Esse consentono di consegnare al Corpo un ordinamento non esposto a contestazioni di legittimità, che altrimenti graverebbero proprio sul personale che il riordino intende valorizzare. Le proposte che comportano oneri, illustrate nel dossier, risultano inoltre ampiamente motivate e in linea con gli obiettivi di efficienza del Corpo e armonizzazione retributiva con gli altri Corpi dello Stato che non risultano minimamente raggiunti per il personale direttivo operativo e tecnico.

Le scriventi chiedono pertanto che il parere delle Commissioni competenti sull'A.G. n. 439 recepisca le proposte emendative allegate, nell'interesse dello Stato e dei cittadini ai quali è rivolto il servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Considerata la scadenza della delega al 31 ottobre 2026, le scriventi restano a disposizione per ogni approfondimento, anche in sede di audizioni formali e informali presso le Commissioni competenti.

Grati per l'attenzione che le SS.LL. vorranno riservare alle osservazioni esposte, porgiamo i nostri più Cordiali saluti.

Il Segretario Generale A.P.VV.F.
Maurizio Alivernini

Il Segretario Nazionale SI.N.DIR.VV.F.
Maria Elena Cilli

A.P.VV.F. **SI.N.DIR.VV.F.**